

Policlinico

Servizio Attività Tecniche e Patrimoniali

Modena, 12/06/2015

prot. n° 13256

Spett. le

Inviata a mezzo PEC:

OGGETTO: Procedura aperta, suddivisa in cinque lotti funzionali, (P.A.01/15) per l'affidamento di lavori di messa in sicurezza, mediante riparazione e ripristino delle parti strutturali, non strutturali ed impiantistiche dell'Azienda Ospedaliera di Modena danneggiate dal sisma, nonché per l'affidamento delle progettazioni esecutive previa acquisizione dei progetti definitivi in sede di gara. CIG lotto 1: 620711622A; CUP F99E14000060001 - CIG lotto 2: 62071248C2; CUP F99E14000070001 - CIG lotto 3: 6207129CE1; CUP F99E14000100001 - CIG lotto 4: 62071351D8; CUP F99E14000080001 - CIG lotto 5: 6207138451; CUP F99E14000050001. Risposta a richiesta di chiarimenti.

QUESITO:

Ai fini della qualificazione necessaria alla partecipazione alla Gara, con riferimento ai servizi di progettazione, dall'analisi del DM. 143/2013 si evince la possibilità di dimostrare il requisito E.10 richiesto con la classe e categoria Id secondo la L. 143/1949 e con la Ib secondo il DM 18/11/1971.

A fronte di questa corrispondenza si chiede se la progettazione di opere classificate prima del DM 143/2013 con classe e categoria Ic (edifici di importanza maggiore rispetto alla categoria Ib – ai sensi dell'art.8 del DM 143/2013 per cui "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera") sia utilizzabile dal professionista per la dimostrazione dei requisiti richiesti.

In riscontro alla richiesta di chiarimenti relativa alla procedura in oggetto, inviata a mezzo PEC dalla S.V. in data 8/06/2015 ed in atti al prot. n. 12809 di questa Azienda Ospedaliera, si precisa quanto segue.

Si conferma che il DM 143/2013 precisa la corrispondenza tra la categoria E10 e la categoria I/d in base alla l. 143/1949 e la categoria I/b in base al DM 18/11/1971.

In conformità a quanto già chiarito in risposta a precedenti quesiti (pubblicati sul sito), è pertanto opinione dell'amministrazione che nell'appalto in esame le uniche corrispondenze ammesse siano quelle di cui al D.M. 143/2013 sopra riportate.

Si ritiene, infine, che la previsione dell'art. 8 del DM 143/2013 per cui "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera" non possa avere effetto retroattivo e possa valere solo per incarichi professionali conferiti al professionista dopo l'entrata in vigore del DM n. 143/2013.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Ing. Stefano Cavazza

Funzionario referente: Dott. Giacomo Berri
tel. 059/422.2365